

STATUTO DELLA SOCIETA' ATTIVA S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell'art.37 del vigente statuto Comunale di Pescara, una società per azioni a totale capitale pubblico, che non fa ricorso al capitale di rischio. Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La partecipazione al capitale sociale è incredibile. La società è denominata "ATTIVA - Industria del Recupero S.p.A.", ovvero, in forma breve, "ATTIVA S.p.A." ed è retta dalle norme del presente statuto.

ARTICOLO 2) FINALITÀ' ED OGGETTO SOCIALE.

La società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di interesse generale e di rilevanza economica, ovvero di quelli di pubblica utilità, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, che persegue mediante assunzione in affidamento in house providing.

La società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:

- a) interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico-sanitario territoriale;
- b) raccolta generalizzata e differenziata dei rifiuti solidi urbani e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali, ovvero provinciali, ovvero comunali;
- c) spazzamento aree pubbliche e/o private di uso pubblico; pulizia arenili;
- d) smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, in idonei ed autorizzati impianti;
- e) gestione di centri di raccolta e piattaforme di stoccaggio per rifiuti solidi urbani con i sistemi tecnologicamente più avanzati;
- f) ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati, se ed in quanto inerente alla pulizia, all'igiene ed alla bonifica ambientale, o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale ovvero di pubblica utilità;
- g) accertamento, liquidazione, riscossione, vigilanza e irrogazione di sanzioni ed ogni altro compito comunque connesso ai servizi erogati ed alle attività svolte;
- h) la manutenzione delle aree verdi, urbane ed extraurbane, compresi parchi, giardini attrezzati, aiuole, banchine, siepi ed alberature;
- i) ogni altra attività complementare o comunque connessa con i servizi d'igiene urbana, ovvero di pubblica utilità strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara quali, a titolo esemplificativo, i servizi di derattizzazione, disinfestazione;
- j) accertamento, riscossione e gestione, per conto degli Enti Locali soci, dei tributi e delle entrate propri degli Enti stessi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- k) rientra nell'oggetto sociale l'attività di autotrasporto di materiali e, in generale

di beni residuali o derivanti dalla -attività svolta, sia per conto proprio che di terzi;

l) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri e quanto affine, con-nesso e strumentale.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030), salvo la diversa durata che sarà decisa dall'assemblea straordinaria dei soci.

2. La società verrà anticipatamente sciolta per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 codice civile.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di Pescara;

2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE AZIONI STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro quattromilioniduecentocinquantaduemila virgola zero zero (Euro 4.252.000,00).

2. Il capitale sociale è diviso in numero cinquantatremilacentocinquanta (53.150) azioni ordinarie del valore nominale di euro ottanta (€80,00) cadauna.

3. Le azioni sono nominative.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, su richiesta dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e previo parere del collegio sindacale, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi in-fruttiferi.

3. I finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, non possono essere rimborsati prima che siano stati soddisfatti gli altri creditori.

ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. La vendita delle azioni è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci in ragione dell'ammontare delle quote da loro possedute.

Al fine dell'esercizio della prelazione, il socio che intende procedere alla cessione dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci iscritti nel libro soci, con lettera raccomandata A.R., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

I soci avranno sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata A.R. e che dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota alle condizioni ed al nominativo comunicati nell'offerta di prelazione.

2. Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni della società è sottoposto al gradimento dell'assemblea dei soci, che potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso nella società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configurare con gli interessi della società.

L'Assemblea dei soci dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza di quello sopra indicato.

ARTICOLO 7 bis) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pescara negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497-bis, comma secondo, cod. civ.

2. I Soci che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art.2497 cod. civ.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dai soci, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse dei soci e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitato da questi ultimi, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché i soci tengano indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi" diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dall'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la Società e l'Ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'Ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della Società soggetta alla direzione e coordinamento dei soci deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dei soci stessi e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti effettuati dai soci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies cod. civ. sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti verso terzi.

ARTICOLO 7 ter) ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. I soci svolgono nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

2. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art.2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo dei soci, i quali, ai fini legali e statutari suddetti, verificheranno perio-

dicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dai soci in sede di Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

3. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, i soci per l'esercizio del controllo analogo ricevono periodicamente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento delle attività dei costi e dei ricavi di gestione e sui principali atti e contratti aziendali.

4. I reports e gli atti programmatici relativi alle attività, agli investimenti, alle risorse finanziarie, alle politiche del personale e ai piani di produzione dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione dei soci ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

5. I soci esercitano nei confronti della società un controllo in termini di INDIRIZZO, attraverso:

- a previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;
- il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato e in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate e uscite monetarie con relativa tempistica;
- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia dai documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso.

6. Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Unico Comune di Pescara saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.

ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso del socio di cui all'art. 2437, comma 1, codice civile si esercita ed attua in base a quanto specificamente previsto dagli articoli 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater codice civile.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9) ASSEMBLEE

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria; essa rappresenta l'universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora lo richiedano particolari esi-

genze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine è fissato in centottanta giorni. In tale evenienza gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C.

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio e, nei casi di cui all'art. 2446 secondo comma C.C. riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo;
- nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- determinazione del compenso ad amministratori e sindaci;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, nonché rinuncia e transazione della stessa;
- consenso alla cancellazione di ipoteche a favore della società ove il credito non sia stato soddisfatto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- acquisto di azioni proprie;
- acquisto di beni da fondatori, soci e amministratori nei due anni dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- autorizzazione all'Organo Amministrativo al compimento di tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo;
- autorizzazione agli amministratori al compimento dei seguenti atti salva, in ogni caso, la responsabilità di essi per gli atti compiuti:

a) a) compravendita di immobili, aziende e rami d'azienda, prestazione di garanzie reali;

b) b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa.

È espressamente esclusa la facoltà per gli amministratori di sottoporre all'approvazione dell'assemblea il compimento di atti diversi da quelli qui sopra elencati, fatta salva la facoltà per il consiglio di richiedere all'assemblea un parere consultivo non vincolante.

ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modificazione dello statuto;
- nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- fallimento, concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, amministrazione straordinaria;
- ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal codice civile o da leggi speciali.

ARTICOLO 12) LUOGO E MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente:

- il tipo di assemblea (ordinaria ovvero straordinaria);
- l'indicazione del luogo (che dovrà essere all'Interno del territorio italiano) della data, dell'ora;
- delle materie da trattare:

L'avviso per la prima convocazione può contenere anche data e ora della seconda convocazione, che non potrà essere fissata a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sui quotidiani locali ovvero nazionali, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa, la convocazione è consentita mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si riterrà comunque regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e di quello di controllo;

In tal caso:

- ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- il presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro otto giorni, a mezzo raccomandata A.R. ovvero fax o e-mail, copia del verbale dell'assemblea ai componenti dell'organo di amministrazione e di quello di controllo risultati assenti.

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. I soci aventi diritto ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare anche da non soci mediante delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dal Vice - Presidente ovvero, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere designato dai soci presenti.

Il presidente, assistito da un segretario nominato dai soci presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'assemblea e ne redige il verbale che verrà sottoscritto in ogni pagina dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Nelle assemblee straordinarie le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.

ARTICOLO 14) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% degli intervenuti; mentre per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% degli intervenuti.

ARTICOLO 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Essa delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre due terzi del capitale sociale e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

ARTICOLO 16) VERBALE

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno nonché le modalità ed il risultato delle votazioni; deve altresì consentire, anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel Verbale devono esser riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni per-

tinenti le materie indicate nell'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 17) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

- a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;
- c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma I sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE. CONTROLLI.

ARTICOLO 18) TIPO DI AMMINISTRAZIONE

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina;

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da n.

3 o 5 membri solo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 art.11 D. Lgs.175/16.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C, nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto 39/13 e ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D. Lgs. n.175/16.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà all'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. È esclusa la carica di vicepresidente la cui nomina, comunque, è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società stessa sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

ARTICOLO 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione è investito della generale rappresentanza e dei più ampi poteri di gestione per l'amministrazione della società nei limiti di quanto previsto ai precedenti articoli.

Potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 20) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio (i soci) può (possono) inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 21) DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui le maggioranze del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

ARTICOLO 22) ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Per effetto della direzione e del coordinamento l'organo amministrativo è vincolato ad eseguire le prescrizioni degli articoli 2497 e seguenti C.C.

Spetterà altresì al (ai) socio (soci) il diritto di recesso di cui all'art. 2497 quater C.C.

ARTICOLO 23) ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal (dai) socio (soci) tra gli aventi titolo che presentino domanda a seguito di bando pubblico che preveda la selezione per titoli e sono rieleggibili.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'Assemblea, in occasione della nomina del collegio sindacale elegge il presidente. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La società non può affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale.

ARTICOLO 23 - bis) DIVIETO DI ISTITUZIONE DI ORGANI DIVERSI

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 24) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 25) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 26) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa de-terminazione assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

ART.27 MANCANTE

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per una qualunque delle cause previste dalla legge allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e fermo in ogni caso l'esercizio del controllo analogo di cui al presente statuto.

La nomina dei liquidatori implica la definitiva cessazione delle limitate funzioni che l'organo amministrativo conserva anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento a norma dell'art.2486 codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita alla cognizione di un arbitro unico che giudicherà ritualmente e secondo diritto, provvedendo anche sulle spese.

L'arbitro unico sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 30) FORO COMPETENTE

Per qualunque altra controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o della esecuzione del presente statuto e che non risulti compromettibile in arbitrato è competente il Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 31) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e, ove siano applicabili norme inderogabili, si fa riferimento alla disciplina del codice civile in materia di società per azioni e a quella contenuta in leggi in materia di società a partecipazione pubblica.

Firmato: Massimo PAPA, Marco Faieta notaio

